

Allegato A

Legge Regionale 29 aprile 2008 n. 21 “Promozione dell’imprenditoria giovanile”

Modalità di presentazione della domanda

1. Beneficiari

Sono beneficiarie le piccole e medie imprese¹ con potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo, come definite all’art. 2 della L.R. 21/08, che hanno sede legale e operativa nel territorio della Regione Toscana, di nuova costituzione, ossia costituite nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, ovvero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa, nonchè le imprese in espansione costituite nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, che sono in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti agli artt. 3 e 4 della L.R. 21/08 sopra citata.

Sono ammesse anche le società cooperative, in possesso dei requisiti richiamati al precedente paragrafo.

Come stabilito all’art. 2 comma 5 della L.R. 21/08 sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50% da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda rami di azienda.

Sono escluse dall’aiuto le imprese in difficoltà come definite dagli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.

2. Soggetto Gestore

Agenzia Regionale per l’Erogazioni in Agricoltura - ARTEA -
Via San Donato 42/1
50127 – FIRENZE
tel. 055 324171, fax 055/3241799 – e-mail urp@ARTEA.toscana.it
www.ARTEA.toscana.it

3. Iniziative agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento, che presentano almeno uno dei seguenti requisiti :

1

Ai fini del presente bando sono piccole e medie imprese quelle corrispondenti ai parametri previsti dalle disposizioni dell’Unione Europea: Decreto 18 Aprile 2005 Ministero delle attività produttive adeguamento alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

- a) un'idea innovativa rispetto alla realtà del mercato di riferimento;
- b) l'utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti;
- c) la produzione di beni e servizi ad alto contenuto innovativo;
- d) la produzione di un prodotto con tecniche non ancora utilizzate dal mercato di riferimento;
- e) l'utilizzo di materiali non tradizionali;
- f) l'utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento e ad alto contenuto tecnologico.

Inoltre i progetti devono essere:

- 1) sostenibili sotto il profilo finanziario
- 2) Esecutivi alla data di presentazione della domanda cioè secondo le varie tipologie di investimento dovranno presentare i seguenti requisiti:
 - costruzione di immobili: quando viene dimostrata la disponibilità dell'area, il possesso di concessione edilizia e l'avvio dei lavori;
 - acquisto di edificio: quando viene dimostrata la destinazione d'uso compatibile con l'esercizio dell'attività e viene presentato il preliminare di acquisto;
 - ampliamento o ristrutturazione di immobili: quando si verificano le condizioni previste, secondo i casi ai punti precedenti;
 - acquisto di beni immobili: quando i beni oggetto dell'investimento sono stati consegnati. Nel caso che i beni mobili siano parte di un progetto contenente gli investimenti di cui ai punti precedenti il termine è di due mesi dalla data di avvio dell'attività nella nuova unità locale o di disponibilità funzionale dei nuovi locali;
 - realizzazione di impianti non soggetti a concessione edilizia e/o consulenze: quando i lavori e/o i servizi sono stati commissionati.

4. Tipologia di agevolazione

4.1. Finanziamento a tasso zero

L'agevolazione finanziaria consiste in un aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 70% dei costi riconosciuti ammissibili, elevabile al 75% in caso di registrazione di marchi e brevetti, non può comunque superare l'importo fissato quale soglia de minimis dalla normativa comunitaria, né essere inferiore ad €50.000,00.

4.2 Assunzione di partecipazioni di minoranza da parte del soggetto gestore

L'assunzione di partecipazioni di minoranza deve:

- a) essere finalizzata a finanziare un programma di investimenti previsti dal progetto;
- b) riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione;
- c) essere acquisita per un importo non superiore all'importo fissato quale soglia de minimis dalla normativa comunitaria.

Per l'accesso a questo tipo di agevolazione l'impresa deve:

- a) essere costituita in società di capitali, ivi comprese le società cooperative;
- b) essere finanziariamente ed economicamente sana;

c) presentare una valida prospettiva di sviluppo e di redditività.

5. Criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni e spese ammissibili

5.1 Criteri generali

L'entità delle agevolazioni viene determinata sulla base del quadro economico allegato al progetto esecutivo che il soggetto/impresa richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di finanziamento.

Il quadro economico del Progetto dovrà uniformarsi a criteri generali di ammissibilità delle spese quali:

a) per gli investimenti materiali in beni mobili e/o immobili

- che il bene oggetto del finanziamento sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione agevolata;

-certificato, nel caso di acquisizione di immobile, emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, che attesti che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme a normativa nazionale;

- che, nel caso di acquisizione di diritto di superficie, l'acquisto di terreni non edificati sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione agevolata e certificato, da un professionista qualificato e indipendente o da organismo autorizzato, che il prezzo non supera il valore di mercato;

b) per gli investimenti immateriali :

- i servizi forniti dai consulenti esterni non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);

- i servizi di consulenza devono essere documentati da contratti o lettere d'incarico, indicanti l'oggetto e l'importo della prestazione, unitamente al curriculum vitae del consulente.

5.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, sostenute per attività strettamente attinenti al progetto presentato e finanziato:

A) Per investimenti materiali:

a1) acquisto del diritto di proprietà o del diritto di superficie su terreni e acquisto del diritto di proprietà o rimborso di canoni di leasing finanziario e operativo per immobili, costruiti e da costruire, diversi da quelli indicati alla lettera a3), nella misura massima del 10% dell'intero investimento;

a2) acquisto o leasing di macchinari, attrezzature e impianti;

a3) acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo nella misura massima del 30% dell'investimento;

B) Per investimenti immateriali:

b1) spese per la predisposizione del piano di impresa e per la consulenza finanziaria;

b2) spese per la formazione imprenditoriale;

b3) marketing operativo e indagini di mercato;

- b4) consulenze per elaborazione di modelli organizzativi, per l'ottimizzazione della logistica dei processi, consulenze finanziarie e consulenze per l'acquisizione di certificazioni
- b5) acquisto e produzione di software, licenze, canoni e conoscenze tecniche non brevettate;
- b6) acquisto e registrazione di marchi e brevetti
- b7) protezione della proprietà intellettuale;
- b8) elaborazione di strategie e definizione dell'immagine anche per la penetrazione nei mercati esteri;
- b9) affitto dei locali per il primo anno di attività.

Per le imprese di nuova costituzione sono ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell'impresa.

Per le imprese in espansione sono ammissibili le spese sostenute a partire dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

6. Divieto di cumulo

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche calcolate sulle medesime spese ammissibili.

Le spese ammissibili rientrano nel regime di aiuti e sono disposte nel rispetto delle normativa comunitaria per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime “de minimis”.

7. Modalita' applicative

7.1 Presentazione della domanda

La domanda, soggetta a bollo di euro 14,62, viene compilata esclusivamente utilizzando la modulistica disponibile sul sito di ARTEA all'indirizzo www.ARTEA.toscana.it oppure dal sito della Regione Toscana all'indirizzo

<http://www.regione.toscana.it/lavoroefformazione/mercatodellavoro/index.html>.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal titolare o in caso di società dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, con allegata copia del documento di identità dello stesso.

La domanda completa degli allegati deve essere inviata ad ARTEA a mezzo raccomandata A.R. e si intende presentata alla data del timbro postale di invio della raccomandata.

7.2 Allegati:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/00 (Allegato C) contenente:
 - a) dichiarazione che la sede legale e operativa della società è ubicata nella Regione Toscana;

- b) dichiarazione di possesso dei requisiti di piccola e media impresa;
- c) dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità previsti agli artt. 3 e 4 della L.R. 21/08;
- d) dichiarazione di rispettare/impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- e) dichiarazione - se già costituita - di essere economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione, in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- f) dichiarazione di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- g) dichiarazione di non essere impresa in difficoltà come risultante da "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" GU n.288 del 09/10/1999;
- h) dichiarazione di non aver procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- i) dichiarazione, se già costituita, di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione del codice ISTAT di attività economica, ovvero iscrizione all'albo regionale delle cooperative;
- l) dichiarazione del titolare e dei soci di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- m) dichiarazione di essere in regola con la normativa relativa agli aiuti in regime de minimis.

- 2) certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.
- 3) documentazione attestante la capacità di rimborso dell'agevolazione, a tale fine le imprese già costituite devono allegare:
 - a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio copia dell'ultimo bilancio approvato corredato della nota esplicativa;
 - b) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio situazione economica e patrimoniale di periodo.
 - c) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: quadro E o G della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente la data di presentazione della domanda;
- 4) l'impresa dovrà dimostrare la validità economica e finanziaria del programma di investimento e la congruità delle spese previste a tal fine dovrà presentare il piano

finanziario ed il quadro economico relativo al programma di investimento (conformi all'allegato D) ed il relativo business plan.

- 5) nel caso di imprese non ancora costituite al momento della domanda, dichiarazione di intenti relativa alla manifestazione di volontà a costituirsi in forma societaria e delega alla rappresentanza, sottoscritta da parte di tutti i futuri componenti la compagine sociale corredata da copia dei relativi documenti di identità in corso di validità.

ARTEA si riserva di chiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria.

8. Istruttoria delle operazioni agevolabili

All'attività istruttoria delle domande provvede ARTEA, che opera sulla base di quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento.

L'attività istruttoria è tesa a verificare:

- a) la completezza formale delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai proponenti;
- b) la sussistenza dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità delle domande;

9. Valutazione e Graduatoria dei progetti

La valutazione dei progetti avverrà tramite l'accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo e verrà effettuata, da un Comitato di Valutazione nominato da ARTEA d'intesa con la Direzione Generale Politiche Formative Beni ed Attività Culturali.

Le domande vengono valutate in base all'ordine cronologico di presentazione, a tale titolo farà fede la data del timbro postale di spedizione, a seguito del completamento della fase istruttoria entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

ARTEA comunicherà in forma scritta alle imprese l'ammissione al finanziamento, ovvero i motivi che hanno determinato l'esclusione del progetto da parte del Comitato di Valutazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le domande saranno finanziate, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

10. Realizzazione degli investimenti

Il programma di investimento previsto dal progetto deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Entro due mesi dal termine sopra indicato, il beneficiario è tenuto a documentare la realizzazione del progetto.

11. Garanzie richieste

L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di garanzia fideiussoria conforme allo schema predisposto da ARTEA.

La garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata da un istituto bancario o assicurativo e dovrà essere escutibile a prima e semplice richiesta a copertura del credito, comprensivo di quota capitale, interessi e spese, e con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all'ultima rata. Gli oneri relativi alla suddetta garanzia sono a carico delle spese di gestione del fondo di rotazione.

12. Modalità di erogazione

L'erogazione avverrà a seguito del completamento della fase istruttoria con la seguente modalità: 100% del finanziamento ammesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione di una scrittura privata fra beneficiario ed ARTEA nella quale sono contenuti gli obblighi e le modalità di restituzione della somma erogata.

13. Obblighi dei beneficiari

Penale la revoca ed il recupero del finanziamento l'impresa è tenuta a:

- Completare l'investimento entro diciotto mesi dalla data di erogazione dell'agevolazione in maniera conforme al programma di investimento approvato dal Comitato di Valutazione e documentarne la realizzazione entro i due mesi successivi il completamento;
- Comunicare l'eventuale variazione del titolare dell'impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale entro il termine massimo di 30 giorni, al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti anagrafici previsti dagli art. 3 e 4 della L.R. 21/08;
- Rispettare il piano di rientro secondo le scadenze semestrali concordate con ARTEA. Il mancato pagamento di due rate semestrali comporta la revoca del finanziamento l'accertamento ed il recupero del capitale delle spese e degli interessi maturati.
- Sottoporsi ai controlli previsti all'art. 9 del regolamento di attuazione della L.R. 21/08 approvato con D.P.G.R. del 06/11/2008 n. 59/R.
- Rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione della scrittura privata.
- Il beneficiario è tenuto al rispetto delle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni come definite dalla L.R. 21/08, sopra citata, agli artt. 3 e 4.

Costituiscono motivo di revoca e recupero del finanziamento la cessazione dell'attività, il concordato preventivo con cessione dei beni, il concordato fallimentare, il fallimento, la cessione di tutti o di parte dei beni ammessi al finanziamento nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.

In caso di parziale realizzazione del programma di investimento è disposta la revoca parziale del finanziamento erogato, la valutazione di parziale realizzazione tiene conto del quadro complessivo dei piani, dei programmi e degli obiettivi indicati nel progetto valutato.

Il beneficiario ha in ogni caso il diritto di restituire anticipatamente il finanziamento.

14. Controlli

La Regione Toscana e ARTEA possono effettuare controlli presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi, la congruità delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

15. Rimborso del finanziamento

La durata complessiva del piano di rientro non può superare il periodo massimo di sette anni dalla data di erogazione del finanziamento.

Il beneficiario può concordare con ARTEA il piano di rientro per la restituzione del finanziamento suddiviso in quote semestrali costanti con due semestralità di preammortamento tecnico aggiuntivo al piano di rientro stesso.

Nella fase di gestione del piano di rientro il beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano stesso nei termini massimi previsti di durata del finanziamento o di differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento senza rimodulazione del piano.

Il piano di rientro della partecipazione di minoranza può avvenire per:

- a) acquisto da parte di uno o più soci privati della quota posseduta dal fondo di rotazione;
- b) vendita sul mercato della quota posseduta dal fondo di rotazione;
- c) collocamento dell'impresa sul mercato azionario.

16. Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce il diritto ad esigere l'immediata restituzione del finanziamento, quale differenza fra quanto complessivamente erogato e quanto già rimborsato, oltre gli interessi legali e le spese dovuti.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, ARTEA - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare ad ARTEA, responsabile dell'istruttoria della pratica, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

ARTEA esamina gli eventuali scritti difensivi e formula osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, ARTEA, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Entro il predetto termine, qualora ARTEA ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e comunica il provvedimento ai destinatari e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, ARTEA tramite gli uffici preposti, provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, comprensivi degli interessi calcolati, secondo il disposto del Reg. emanato con D.P.G.R. del 19/12/2001 n. 23/R e ss.mm., dalla data di erogazione dell'agevolazione.

17. Informazioni

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta ad ARTEA.

Informazioni sull'iter per la presentazione della domanda e dell'istruttoria possono essere richieste a ARTEA – Via San Donato, 42/1 50127 – Firenze

tel. 055 324171, fax 055/3241799 – e-mail urp@ARTEA.toscana.it

Il responsabile del procedimento per la presentazione della domanda è il Direttore di ARTEA Giuseppe Cortese.

Trattamento dati personali.

Ai sensi della legge 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabile del trattamento: ARTEA.